

REGOLAMENTO (CE) N. 1771/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1996

recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare (*) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo dei dipartimenti francesi d'oltremare e l'importo degli aiuti relativi ai prodotti provenienti dal resto della Comunità; che, nel fissare detti aiuti, si deve tener conto dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti suddetti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/96 (4), stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare; che è opportuno adottare modalità complementari facinenti alla prassi commerciale vigente nel settore del luppolo, con particolare riguardo al periodo di validità dei certificati d'aiuto e all'importo della cauzione intesa a garantire il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale

di approvvigionamento di luppolo di cui dei codici NC 1210 e 1302 13 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 15 t per il periodo dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso devono informare la Commissione della modifica.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare relativamente al luppolo proveniente dal resto della Comunità è fissato nel quadro del bilancio previsionale a 12,08 ECU/100 kg.

Articolo 3

La Francia designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 131/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

- a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di luppolo pubblicata dalla Francia;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 3,02 ECU/100 kg.

Le domande sono presentate per la prima volta all'inizio di agosto 1996.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3.